

DISCIPLINARE DI GARA

COD. GARA VELAV017-23

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO VELAV017-23 Sede Belluno – Centro di Manutenzione Ponte Schiette (BL) – Centro di Manutenzione Arten (BL) Lavori di adeguamento degli edifici al fine dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi.

TIPO DI PROCEDURA:	<i>Aperta</i>
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	<i>Minor Prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice</i>
RIFERIMENTO NORMATIVO:	<i>D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020 così come modificato dal D. L. n. 77 del 31/05/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) pubblicato sulla GURI n. 129 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021. Legge 23 dicembre 2021 n. 238</i>

CODICE GARA VELAV017-23

CODICE CIG: 9834138B65

CODICE CUI 000000000000

CODICE CUP: F87H23000080001

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

-
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>;
 - pubblicato su albi comuni di Venezia – Belluno
-

Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E PRIMA SEDUTA PUBBLICA.....	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4. DURATA DELL'APPALTO.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6. REQUISITI GENERALI	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
8. AVALIMENTO.....	15
9. SUBAPPALTO.....	16
10. GARANZIA PROVISORIA.....	17
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
13. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA	36
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE –.....	38
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	45
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	49
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	49

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. CDG-0396242-I- del 24/05/2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i *“Lavori di adeguamento degli edifici al fine dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi - Sede Belluno – Centro di Manutenzione Ponte Schiette (BL) – Centro di Manutenzione Arten (BL)”*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.lgs. 18 aprile 2019, n. 50 e s.m.i. (in seguito: Codice), con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice.

Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori per importo inferiore alla soglia comunitaria pari ad € 5.382.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l'applicazione dei termini ridotti per l'urgenza e dell'inversione procedimentale. Ne consegue, in linea con la ratio del suddetto DL Semplificazioni, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, e anche nell'ottica del rispetto del principio dell'economia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute all'emergenza sanitaria mondiale.

Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno.

Codice NUTS: ITH33 - CIG: 9834138B65 - CUP: F87H23000080001

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è ing. Ing. Ettore de la GRENNELAIS.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E PRIMA SEDUTA PUBBLICA

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
Schema di contratto,
Capitolato Speciale d'Appalto di lavori – Parte Generale,
Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche,
Elaborati tecnici
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati;

La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi" e dal sito www.stradeanas.it, nell'apposita sezione "Appalti in corso", nella scheda riguardante la procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>, **entro il giorno 01/06/2023 alle ore 12:00.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 08/06/2023**, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale Acquisti secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice e per tutte le ulteriori comunicazioni afferenti il procedimento di gara.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale, mediante funzionalità messaggistica del Portale Acquisti ANAS S.p.A.

In caso di modifiche dell'indirizzo PEC o problemi dei concorrenti nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, la stazione appaltante declina ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell'indirizzo PEC specificato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione inviata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione inviata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 PRIMA SEDUTA PUBBLICA

La prima seduta pubblica della procedura aperta in oggetto è fissata per il giorno 14/06/2023 alle ore 11:00. La seduta pubblica si terrà presso l'ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Indirizzo postale: Via Millosevich, 49, 30173 Venezia-Mestre, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

2.5 FASI DELLA PROCEDURA E COMPITI DEL SEGGIO DI GARA

Le attività relative alla valutazione delle offerte e dei requisiti di partecipazione viene svolta dal Seggio di gara.

Il Seggio di gara, nella prima seduta procederà ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste in formato digitale contenenti la documentazione amministrativa.

L'apertura della busta amministrativa e la verifica dei requisiti di partecipazione sarà effettuata successivamente alla proposta di aggiudicazione sul solo aggiudicatario, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall'art. 8, comma 7, lett. c) del Decreto-legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 120.

Il Seggio procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dichiarando volta per volta il nominativo dell'offerente, dà lettura del ribasso procedendo all'ammissione o all'esclusione delle offerte medesime.

Il Seggio di gara procede con l'elaborazione della graduatoria delle offerte e, con il calcolo della soglia di anomalia, individua il primo in graduatoria.

Il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione e procede, relativamente all'offerta del primo risultato in graduatoria, alla verifica dei costi della manodopera (ai sensi della lettera d), comma 5, dell'art. 97 del Codice), indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice e della verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Trattandosi di appalto di lavori relativo ad uno specifico nucleo interno al centro di manutenzione, caratterizzato da tratti stradali limitati per estensione chilometrica nonché specifici per tipologia ed ubicazione, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed il contenimento dei costi mediante l'ottenimento di economie di scala;
- la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve estensione chilometrica, con caratteristiche di posa in opera e di materiali similari su tutto il centro in argomento.

Tabella – Oggetto dell'appalto

n .	Descrizione lavorazioni	Categorie SOA	Prevalente/ Ulteriori Categorie SOA	Subappaltabile/non sub. /SIOS	Importo €
1	edifici civili e industriali	OG1 I^	Prevalente	Subappaltabile in fase esecutiva nel limite del 50% ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice	€ 168.429,44
2	impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - S.I.O.S.	OS30 I^	Scorporata	Obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. - <u>divieto di avalimento</u> ; interamente subappaltabile in fase esecutiva ai sensi dell'art. 105 del Codice.	€ 22.617,58
Importo totale a base di gara					€ 191.047,02

Natura ed entità delle prestazioni

Lavori a misura	Importo	€	180.110,13
Oneri per la sicurezza	Importo	€	10.936,89

L'importo complessivo a base di gara, al netto di Iva, è pari ad **€ 191.047,02**, così composto: € 180.110,13 per lavori da eseguire, € 10.936,89 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.

Le lavorazioni asserenti la categoria prevalente **OG1 I^** sono subappaltabili in fase esecutiva nel limite massimo del 50%, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e dell'art. 10 comma 1 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238.

L'ulteriore categoria **OS 30 I^A** è interamente subappaltabile nella medesima fase esecutiva, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021

convertito in Legge n. 108/2021 e dell'art. 10 comma 1 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238. Per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come "a qualificazione obbligatoria" di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, il concorrente sprowisto di idonee qualificazioni dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 38.890,57**, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale della manodopera rispetto alle singole voci dell'Elenco Prezzi ufficiale di ANAS.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale dell'ANAS allegato al presente Disciplinare.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **90 (novanta) giorni**, dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, quest'ultimo come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. *a-ter*) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. *a-ter*, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al **contratto di rete** di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei**

requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, per l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 163 del R.D. 267 del 16 marzo 1942, ai fini della partecipazione è necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, inoltre, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. b) della Legge

11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

Sono, comunque, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- b) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5 del bando, rilasciata da una **S.O.A.** appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.

La comprova del requisito di cui alla lett. b) è fornita con attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

- c) **Relativamente alla sola categoria OS 30** Attestazione di qualificazione in corso di validità o, in sua assenza, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta digitalmente, dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un Procuratore munito degli appositi poteri, da effettuarsi mediante compilazione dell'Allegato 1, che attesta che l'impresa concorrente possiede i requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti dall'art. 90 comma 1 del DPR n. 207/2010, indispensabili per la partecipazione alla gara ed in particolare:
- un importo di lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando, non inferiore all'importo a base d'appalto;
 - un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando di gara;
 - adeguata attrezzatura tecnica.

La comprova del requisito di cui alla lett. b) (e lettera c) se posseduta) è fornita con attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità tecnica risultante dall'attestazione SOA. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016, è consentita la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa antimafia, ai sensi dell'art. 95, c.1, D.lgs. 159/2011, è consentita - nella fase di gara - la sostituzione meramente interna esclusivamente del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27/ 05/ 2021, n.10; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27/ 05/ 2021, n.9).

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, fatta eccezione per le situazioni di perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alle imprese consorziate designate in sede di offerta.

Non è pertanto consentita la sostituzione delle imprese consorziate designate, in caso di perdita, da parte di queste ultime, di un requisito generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016. In quest'ultima fattispecie, il consorzio sarà estromesso dal procedimento di gara in corso.

I consorziati designati ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara.

In fase esecutiva, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50 del 2016, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d'appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell'offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

In ogni caso i consorziati designati in aggiunta od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell'offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi rispetto ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.

8. AVVALIMENTO (Valido per la sola categoria OG1)

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara o la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, tramite il Responsabile Unità Appalti di Lavori, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile

decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Il contratto di avalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come modificato dall'art 49 della Legge n.108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) e dall'art 10 comma 1 della Legge n. 238/2021 (c.d. Legge Europea), ovvero nel limite del 50% per le lavorazioni di cui alla categoria prevalente; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come "a qualificazione obbligatoria" di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, il concorrente sprowisto di idonee qualificazioni dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto.

Il concorrente ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Anas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La Stazione Appaltante applicherà alla presente procedura e all'esecuzione del relativo contratto le disposizioni contenute nella delibera **ANAC n. 464** del 27/07/2022; in particolare, ai sensi all' articolo 2, punti 3 let. b) e d) e 4 della citata delibera, si specifica sin da ora che in caso di ricorso al subappalto, contestualmente alla richiesta di autorizzazione dovrà essere prodotto il PASSOE relativo all'impresa subappaltatrice, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le relative verifiche.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad **€ 3.820,94**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 31/2018 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- 7) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Inoltre, **la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno** sopra richiamate dovranno essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione delle precedenti a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

(Non previsto)

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **€ 18,00 (diciotto/00)**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici inoltre dovranno produrre Documento “PASOE” rilasciato dal servizio FVOE/Fascicolo virtuale dell'operatore economico e comprovante l'avvenuta registrazione del concorrente al sistema FVOE sul sito informatico dell'A.N.A.C.

13. REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

13.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE

Le imprese potranno presentare la propria offerta esclusivamente *online*, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, previa registrazione al “Portale Acquisti ANAS” (<https://acquisti.stradeanas.it>), in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che le imprese non ancora iscritte sul Portale, al fine di poter inviare l'Offerta *online*, dovranno provvedere alla relativa registrazione, che è a titolo gratuito.

Si invitano, quindi, le imprese interessate, ove non ancora iscritte ed abilitate all'utilizzo dei servizi della Piattaforma, a perfezionare la propria registrazione quanto prima, onde poter trasmettere l'Offerta *online* entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Oltre tale data l'abilitazione ai servizi della Piattaforma non potrà essere garantita. La registrazione e l'abilitazione alla Piattaforma sono condizioni necessarie per la partecipazione alla procedura e sono a titolo gratuito.

Per navigare la Piattaforma ed utilizzarne correttamente le funzionalità ai fini della partecipazione alla gara *online* è necessario che i Concorrenti siano in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda al link “Verifica la configurazione HW e SW” presente nella *Home Page* del Portale <https://acquisti.stradeanas.it>

Per perfezionare la registrazione al Portale, i Concorrenti devono seguire le istruzioni dettagliate nella sezione “Area Fornitori” del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it>) e di seguito elencate:

1. Cliccare su “Contratto di registrazione” e scaricare l'omonimo documento;
2. Cliccare su “Registrazione” e compilare il questionario *online* “Dati di registrazione”;
3. Compilare il questionario *online* “Contratto Di Registrazione”.
Allegare nell'apposito campo il su menzionato “Contratto di registrazione” debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Si precisa che l'inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l'abilitazione ai servizi della Piattaforma, e dunque, della *password* di accesso alla stessa ricevuta a seguito della compilazione del questionario "Dati di registrazione" di cui al precedente punto 2;

4. Selezionare le categorie merceologiche di interesse dall'Albero di Classificazione Merceologica e cliccare su "Conferma Selezione Corrente" per salvare i dati. Procedere quindi, con l'eventuale compilazione dei questionari specifici di categoria.

Si precisa che la compilazione di tali questionari specifici di categoria non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In caso di R.T.I./ConSORZI di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione e delle offerte richieste, dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall'Impresa mandataria nel caso di R.T.I./G.E.I.E.

Al momento della registrazione al Portale, il Concorrente è tenuto ad inserire nel questionario "Dati di registrazione" un indirizzo di posta elettronica certificata e un indirizzo di posta elettronica non certificata validi. A tali indirizzi mail verranno recapitate le notifiche della Piattaforma, incluso i codici di accesso alla propria area riservata del Portale (*in fase di registrazione alla Piattaforma*) e tutte le comunicazioni di notifica inerenti alle procedure svolte sul Portale medesimo in cui il Concorrente sarà coinvolta, compresa quindi, la presente procedura di gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione i Concorrenti dovranno:

1. Effettuare il login alla propria area riservata del Portale (*previa attivazione della password*);
2. Accedere alla sezione "RICHIESTE DI OFFERTA > Procedura Aperta";
3. Cliccare sulla riga identificante la RDO di proprio interesse;
4. Cliccare sul tasto "Sono Interessato A Partecipare" e confermare tale scelta.

Dopo aver eseguito le operazioni sopra elencate il Concorrente potrà visualizzare la gara per la quale ha espresso interesse a partecipare all'interno della sezione "Elenco Richiesta Di Offerta".

Ultimate tali operazioni i Concorrenti potranno scaricare eventuale ulteriore documentazione di gara presente nell'area "Allegati" della RDO di proprio interesse e presentare la propria offerta *online*.

Per avviare il processo di risposta, i Concorrenti dovranno accedere all'area "Mia Risposta" della RDO e cliccare sul pulsante "Intenzione Di Rispondere" (*tale azione dovrà essere effettuata solo al primo accesso alla RDO*). Procedere dunque, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2 "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE".

Si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario censito nel questionario *online* "Dati di registrazione" in fase di registrazione al Portale, dato che l'impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell'orario di chiusura dei termini di presentazione delle offerte della RDO. Si segnala che il fuso orario corretto da indicare per l'Italia è "GMT +1:00 CET (Centrale Europe Time) Bruxelles, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome".

Per eventuale supporto operativo nell'utilizzo del Portale i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il servizio di Help Desk al numero **+39 02.00704247**. In alternativa i Concorrenti possono trasmettere a detto servizio di Help Desk una comunicazione tramite *apposito form online* cliccando sul pulsante "**Assistenza online per fornitori**", presente nella Home Page del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it>). Il servizio di Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

13.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite la RDO sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it>).

Gli operatori economici, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta *online* sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it>), entro il termine perentorio delle ore **09:00 del giorno 14/06/2023**.

Il Concorrente per compilare la propria offerta nell'ambito della RDO interessata dovrà:

1. accedere alla "Risposta di Qualifica" (*ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa*) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 15;
2. accedere alla sezione "Risposta Tecnica" (*ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Tecnica*) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 16;
3. nella sezione "Risposta Economica" (*ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Economica*) compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.

In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Risposta Economica” del Portale Acquisti e quelli risultanti sul foglio “RIEPILOGO” dell’allegato file “GT_LCF DIGIT”, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica ad ANAS, il Concorrente dovrà cliccare su “Invia risposta” e confermare tale azione, avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire nella Piattaforma la versione PDF dei formati dell’offerta *on-line (ove richiesto)* precedentemente valorizzati, seguendo le istruzioni rese disponibili dalla Piattaforma medesima.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il documento sopra menzionato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima offerta compilata e sottoscritta dal Concorrente prima della “chiusura” a Portale della RDO comprensiva della versione pdf dei *form* di offerta *online (ove richiesto)*, vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Per informazioni sulla modalità di inserimento dell’offerta *online* contattare il servizio di Help Desk al numero **+39 02.00704247**. In alternativa, trasmettere a detto servizio di Help Desk una comunicazione tramite apposito *form online* cliccando sul pulsante **“Assistenza online per fornitori”** presente nella Home Page del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it>). Il servizio di Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Tecnica ed economica, il legale rappresentante dell’azienda Concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID, (ex DigitPA) previsto dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.,

generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dall'art. 65 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la Lettera ufficiale di invio dell'offerta, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni di cui agli allegati Allegato 1, Allegato 1 bis e Allegato 3 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il Concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della lettera ufficiale di invio dell'offerta, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della Richiesta di Offerta (RDO) dovranno essere caricate la lettera ufficiale di invio dell'offerta e le dichiarazioni integrative (Allegato 1), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, secondo le modalità di seguito precisate.

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. a-ter), del DL Semplificazioni così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

La lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso l'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile all'interno della sezione "Bandi e Avvisi" sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it> (DGUE – Allegato).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti la dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori del presente appalto, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per l'attività di costruzione.

In caso di ricorso all'avalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a

mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) copia scansionata dell'originale del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) le dichiarazioni rese tramite l'allegato 1).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle opere o parti delle opere che intende subappaltare con l'indicazione delle categorie alle quali dette opere sono riconducibili e con la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « a » ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 - così come modificato dal D.L. Semplificazioni così come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. b-bis) del Codice;
2. dichiara, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo le risoluzioni contrattuali disposte da ANAS o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 80, comma 1 del Codice e le fattispecie contemplate nelle Linee guida Anac n. 6, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017);
3. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5, del Codice eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 80, comma 7 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;

4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;*[in caso di assenza di specifici protocolli in essere al momento di indizione della gara]* dichiara di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio carico a richiesta di ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità, volto al contrasto preventivo dell'infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario;

[OPPURE, in caso di vigenza di patti di integrità/protocolli di legalità]

dichiara di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono previste nel Patto di integrità/Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell'infiltrazione mafiosa nei cantieri, sottoscritto tra le Prefetture territoriali competenti in relazione al luogo di esecuzione dei lavori ed Anas S.p.A. e a farsi carico di eventuali oneri ad esso correlati e alle eventuali previsioni di ulteriori stipulandi Patti di integrità/Protocolli di Legalità; il concorrente conferma e garantisce la presa visione dei protocolli già sottoscritti e scaricabili dal link <https://www.stradeanas.it/it/lazienda/governance-e-trasparenza/legalit%C3%A0-e-trasparenza/protocolli-di-legalit%C3%A0>;

7. *[omissis]*

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Governance e trasparenza - documenti societari". e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al

D.lgs. 231/2001, anch'esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione ed i reati societari;

9. si impegna a rispettare quanto previsto nell'Allegato Ambiente; si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice, così come disposto dall'art. 30, comma 3, del medesimo Codice;

10. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; sede competente Agenzia delle Entrate; sede Provinciale competente per il collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili

12. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

13. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase).

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con i soggetti previsti dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - Allegato 3). Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24

del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (Allegato 1), potranno essere rese tramite la compilazione le sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti ANAS, il Concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui **all'Allegato 4** e contenente i seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale offerto rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell'offerta di cui al paragrafo 16.1.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c) del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo superi l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

16.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, composta dagli elementi di cui sopra, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo, o quale rappresentante del Consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile e in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, conformemente a quanto previsto nel bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà svolto con 3 (tre) cifre decimali da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 97, comma 8, del Codice.

L'esclusione automatica non opererà se il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, procederà ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali e di quelle economiche.

Rinviando ai lavori del Seggio di Gara l'esame della documentazione amministrativa, a partire dal Concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall'art. 8, comma 7, lett. c) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 120.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, dando lettura del ribasso ed all'elaborazione della graduatoria, nonché, laddove il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o**

superiore a 10, e non presentino carattere transfrontaliero, si procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 *bis* e 2 *ter* del Codice.

Altrimenti, laddove il numero di offerte sia inferiore a 5, si chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, le eventuali esclusioni disposte nei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), b) e c) del Codice, in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'offerta economica presentata ha superato l'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui vi siano offerte anormalmente basse e non si sia proceduto all'esclusione automatica, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di un Gruppo di Valutazione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice potrà in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il procedimento di valutazione dell'offerta anomala avverrà conformemente ai termini e alle prescrizioni di cui l'art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice chiederà all'offerente le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, procedendo ai sensi dell'art. 97 del Codice con l'applicazione dei termini ivi previsti e secondo le modalità che di seguito si anticipano.

La documentazione dovrà essere trasmessa mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente corredata degli schemi di analisi di cui all'Allegato "Tabella A", compilati in tutte le voci ed articoli non variati, che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché di tutta la documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti nei suddetti schemi e della "Tabella B" (Allegato), giustificativa delle spese generali esposte nella medesima, corredata da eventuale documentazione occorrente.

Le suddette tabelle, se non allegate alla documentazione di gara, verranno fornite in caso di avvio del procedimento di anomalia.

Tale documentazione dovrà essere prodotta da parte del concorrente solo in caso di avvio della fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai sensi della lettera c) comma 5 dell'art. 97 del Codice, la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice.

Inoltre, ai sensi della lettera d) comma 5 dell'art. 97 del Codice la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice.

Il Concorrente dovrà predisporre gli schemi di analisi di cui all'allegato, numerando gli stessi in ordine progressivo in ogni pagina. I suddetti schemi di analisi dovranno essere tutti opportunamente compilati e sottoscritti digitalmente.

In ipotesi di subappalto o di fornitura in opera di semilavorati, il contratto o l'offerta del subappaltatore dovranno essere inseriti, come copia scansionata ai sensi della normativa vigente, mediante le predette funzionalità del Portale e dovranno risultare corredati delle analisi e sotto-analisi relative alle categorie di lavoro che si assumono. Le analisi e le eventuali sotto analisi del subappaltatore saranno compilate sulla base degli schemi forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice Tabella A, con l'indicazione di tutte le voci previste dai

suddetti schemi e le stesse dovranno essere sottoscritte digitalmente sia dal subappaltatore sia dal Concorrente stesso, con le modalità indicate nel precedente capoverso. Sulla base di tali dati, il Concorrente provvederà alla corretta compilazione delle proprie analisi.

Il Concorrente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente la relazione, la “Tabella B” di cui all'allegato e la correlata relazione di cui al successivo sotto paragrafo 20.1 nonché l'ulteriore documentazione occorrente per la verifica delle analisi.

Il concorrente dovrà, inoltre, produrre la seguente dichiarazione, sottoscritta digitalmente: "Il/i sottoscritto/i, Rappresentante/i Legale/i del Concorrente dichiara/no e conferma/no, assumendosi/sene tutte le conseguenti responsabilità, di aver direttamente controllato:

- tutti i documenti forniti dalle Imprese terze e sottoscritti per accettazione dal Concorrente;
- la corrispondenza delle posizioni IVA e delle iscrizioni alle Camere di Commercio con l'oggetto delle forniture e /o prestazioni pattuite nonché la disponibilità delle quantità e qualità dei materiali e/o macchinari e/o attrezzature impegnate;
- il carattere impegnativo dei documenti contrattuali o delle offerte sia per le Imprese terze che per lo stesso Concorrente.

Ogni atto che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi deve riferirsi espressamente ai lavori oggetto del presente Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione dell'appalto ad offerta con ribasso superiore alla soglia di anomalia e successivamente verificata ed ammessa, le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte in fase di verifica di congruità dell'offerta saranno considerate parte integrante dell'offerta.

Tale documentazione dovrà essere prodotta dal concorrente con le medesime modalità previste per la presentazione dell'offerta in termini di sottoscrizione digitale e trasmissione attraverso le funzionalità del Portale Acquisti.

Il RUP, con il supporto del Gruppo di Valutazione [*oppure del Seggio di gara*] esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, la Stazione Appaltante esclude, su proposta del RUP formulata ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede, pertanto, come previsto nel paragrafo 21 del presente disciplinare.

19.1 Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse

Le giustificazioni proposte dal concorrente dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- dovranno essere compatibili con le necessità tecniche delle lavorazioni;
- dovranno soddisfare le quantità previste nel progetto;
- dovranno garantire la disponibilità per tutta la durata prevista per l'appalto;
- dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti.

Il concorrente, in caso di ricorso ad offerte commerciali nella giustificazione dei singoli prezzi, è tenuto a fornire documentazione che abbia le seguenti caratteristiche:

- riportare la dicitura "valida per tutta la durata dell'appalto";
- riportare specifico riferimento alla gara ed essere indirizzata al concorrente;
- riportare le quantità presunte, le relative unità di misura ed il costo unitario;
- riportare le condizioni di fornitura (trasporti, limitazioni, ecc.).

Depositi e discariche

Il concorrente dovrà riprodurre la documentazione – relativa ai siti da questi indicati nell'offerta tecnica - attestante l'autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, contenente la durata della concessione, le volumetrie disponibili e la tipologia del materiale allocabile, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Dovrà essere prodotta, inoltre, l'analisi completa del prezzo unitario del materiale destinato a deposito o discarica evidenziando il costo di trasporto, scarico, sistemazione finale ed eventuale indennità da corrispondere al gestore del sito.

Mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature

Per i mezzi d'opera, macchinari e attrezzature di cantiere deve essere fornita copia semplice del "Registro dei beni ammortizzabili" (aggiornato all'ultimo bilancio utile depositato). Nel detto registro dovrà risultare evidenziato il valore d'acquisto del mezzo che si intende utilizzare, il valore residuo da ammortizzare ed il costo di ammortamento annuale fiscalmente ammesso.

Per tutti i mezzi d'opera e macchinari, il cui possesso è certificato dal detto libro o da noleggio, il Concorrente dovrà fornire, a richiesta di ANAS, anche le sotto analisi, redatte dal concorrente, indicative dei costi di gestione necessari per il funzionamento degli stessi. Nelle analisi e sotto analisi, dovrà essere posto in chiaro il riferimento al mezzo d'opera indicandone

la posizione nel "Registro dei beni ammortizzabili" nonché, nel caso di nolo, nei relativi contratti/offerte.

Si precisa che qualora il Concorrente ricorra al nolo, lo stesso avrà cura di presentare ogni elemento utile per la individuazione del costo esposto nel contratto d'uso.

Trasporti

Il costo dei trasporti da e per il cantiere, eventualmente compreso negli schemi di analisi, a richiesta di ANAS dovrà essere documentato dal concorrente con apposite sotto-analisi, da inserire tra le "GIUSTIFICAZIONI" della propria offerta, sia nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare mezzi propri, sia nel caso in cui lo stesso intenda ricorrere al nolo.

Il concorrente dovrà indicare, con apposita relazione, la distribuzione temporale del numero dei mezzi impiegati per il trasporto, in funzione del cronoprogramma lavori e dovrà fornire documentazione sulla effettiva presenza dei mezzi a disposizione (in proprio o con nolo); il costo unitario risultante dovrà essere inserito nelle schede di analisi.

Spese generali

I costi esposti per ogni singola voce devono essere giustificati in una nota esplicativa analitica che contenga anche gli eventuali documenti di supporto (offerte, fatture, ecc.).

In particolare, nella Tabella B dovranno essere riportati gli oneri previsti per garantire la propria offerta in base ai criteri di valutazione.

Si segnala che nel complesso le spese generali non devono comunque risultare inferiori al 5 % (cinque per cento).

Fatte salve le verifiche sulla voce relativa ai costi della sicurezza da rischio specifico o aziendali (di seguito specificate), qualora la percentuale offerta per le Spese Generali sia pari o superiore al 13% non verrà richiesta alcuna giustificazione.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di chiedere documentazione giustificativa relativa ai costi delle migliorie offerte in gara, indicati dal Concorrente nella Tabella B - Spese Generali.

Per quanto riguarda i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) - indicati nella tabella B ai fini degli adempimenti previsti dall'art 97 comma 6 del Codice - il concorrente dovrà fornire tutti gli elementi utili per loro valutazione.

Nel corso della verifica di anomalia gli importi dichiarati saranno valutati sulla base delle indicazioni contenute nel documento dell'ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (ITACA) del settembre 2015: "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici".

La percentuale di spese generali non può essere differente tra la presentazione dell'offerta economica ed i successivi GIUSTIFICATIVI.

Utile d'Impresa

Rispetto all'utile del 10%, indicato nella normativa vigente, è ammesso che il concorrente possa autonomamente ridurne il valore. Tale riduzione deve essere opportunamente motivata in un'apposita ed eventuale relazione che deve essere inserita tra le "GIUSTIFICAZIONI" della propria offerta.

La percentuale di utile di impresa non può essere differente tra la presentazione dell'offerta economica ed i successivi GIUSTIFICATIVI.

Si applicano le disposizioni dell'art. 97, commi 6 e 7, del Codice.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La seduta pubblica, così come richiamata ai paragrafi 2.4 e 2.5, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità dettagliate al medesimo paragrafo 2.4.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzionalità "Messaggi" della Richiesta di Offerta (RDO) *online* sul Portale Acquisti di ANAS S.p.A., almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nel corso della seduta pubblica, il seggio di gara procederà ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali.

La Stazione Appaltante, mediante il Seggio di gara, aprirà le buste delle offerte economiche e procederà all'esame delle stesse prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. "inversione procedimentale"), come previsto dall'art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall'art. 8, comma 7, lett. c) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 120.

Conclusi i predetti lavori, compresa l'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse, mediante il Seggio di Gara, si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; a partire dal Concorrente primo graduato e, ove ricorrano

eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte;

- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma JAEGGER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente ove si sia accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro di cui all'art. 30 comma 3 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui

all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione – tramite il Seggio di gara o il RUP - procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta ovvero in sede di proposta di aggiudicazione, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'esito della procedura di gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul Portale Acquisti ANAS.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo offerente in graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis*, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, e ai sensi dell'art. 3 del DL Semplificazioni così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

Laddove l'aggiudicatario sia iscritto ovvero sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011) e ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L.

Semplificazioni n.76/2020 così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del DL Semplificazioni, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa/comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **90 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, **così come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/202** salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica notarile della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

Detta garanzia deve essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005)

ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/16 e smi mediante scrittura privata informatica. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB", rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Il presente contratto e i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di € 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli art. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro. Entrambe le imposte sono a carico dell'appaltatore che provvede a liquidarle direttamente dopo la stipula del contratto fornendone prova alla Stazione Appaltante.

Il contratto è, inoltre, soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è, inoltre, obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso, salvo sia diversamente disposto dal CSA Norme Generali.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come disciplinata dall'art 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e ss.mm.ii.; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all'art. 4 bis "Revisione dei prezzi" dello schema di contratto ivi allegato.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale Competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In materia, si rinvia ai contenuti dell'informativa sul trattamento dei dati personali, relativa alle gare d'appalto, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi allegata.

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE
(Dott.ssa Myriam MENNA)

Allegati al Disciplinare di gara:

- Allegato 1 – Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo DGUE
- Allegato 3 – Dichiarazioni "Stato di Famiglia" per Antimafia
- Allegato 4 – Modulo offerta economica
- Allegato 5 – Tabella costi manodopera
- Allegato 6 – Schema di contratto
- Allegato 7 – Allegato ambiente "Linee guida ai comportamenti ambientali"
- Allegati 8 – Elaborati tecnici
- Allegato 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali (Gare di appalto)